



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
OMEGNA**

**IL DIRETTORE GENERALE
(Ai sensi DGR n. 43-2023 del 25/09/2020)**

DELIBERAZIONE N. 842 del 17 NOVEMBRE 2020

O
G
G
E
T
T
O

FABBISOGNO STRAORDINARIO LEGATO AD EMERGENZA
COVID-19 : CONFERIMENTO DI INCARICO DI
COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE
A UN MEDICO PER LA SOC DISTRETTO

L'anno duemilaventi il giorno DICIASSETTE
del mese di NOVEMBRE in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott.ssa Chiara Serpieri

coadiuvato da:

- Dott.ssa Emma Maria Zelaschi DIRETTORE SANITARIO

- Dott.ssa Anna Ceria DIRETTORE AMMINISTRATIVO



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanio Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PROPOSTA ISTRUTTORIA DIRETTORE SOC GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto

Stefania Collecchia
Sig. Collecchia Stefania

Omegna, li 12 Novembre 2020

Il responsabile del procedimento

Dott. Roberto Bianco *Roberto Bianco*

Omegna, li 12/11/2020

Il Direttore della S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali
Dr.ssa Sala *Claudia*

Omegna, li 12/11/2020

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione della spesa:

data 12-11-2020

al N. AUT. 2020/131.24 conto _____

al N. AUT. 2020/131.24 conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore SOC GEP
(Dott.ssa *Manuela Succi*)

Beneficiario _____ €. 7.000

Beneficiario _____ €. 33.000

Beneficiario _____ €. _____

Annotazioni eventuali :



IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Chiara Serpieri
(Ai sensi DGR n. 43-2023 del 25/09/2020)

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Precisato che:

- Il decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020 recita :
all'art. 2 bis, Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario:
 1. *Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza....., possono:*
 - a) *procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonche' di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31/12/2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti*



dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, indicate per ciascuna regione.....;

- b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo per tutta la durata dello stato d'emergenza, integra il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
 3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.
 6. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché gli Operatori Socio Sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
- la Circolare della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile della Regione Piemonte n. 12343 del 10/03/2020 "Procedura per soddisfazione fabbisogni straordinari di personale legati ad emergenza COVID-19" ha previsto che l'Unità di Crisi della Regione



Piemonte emani disposizioni in merito al reclutamento di personale al fine di valutare i fabbisogni delle singole Aziende relativi all'emergenza in questione;

- la Circolare della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile della Regione Piemonte n. 14620 del 20/03/2020 "*Ulteriore fabbisogno di risorse umane nell'ambito dell'emergenza COVID-19*" ha stabilito un compenso orario di Euro 60,00 per i medici specialisti e medici specialisti in quiescenza, e di Euro 40,00 per i medici specializzandi o medici laureati e abilitati privi di specializzazione;

Premesso che :

- l'Unità di Crisi della Regione Piemonte, nell'ambito dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19, ha acquisito, nell'ambito della procedura speciale legata all'emergenza sanitaria, manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi di medici disponibili a prestare assistenza nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte;
- nel bando di acquisizione delle manifestazioni di interesse venivano stabilite le modalità di assunzione e i compensi con particolare riferimento ai profili di medici specialisti, medici specialisti in quiescenza, medici specializzandi e medici laureati e abilitati privi di specializzazione

Dato atto cha con deliberazioni diverse si è provveduto al conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale per complessivi n. 13 medici, sulla base delle acquisizioni di manifestazione di interesse per la A.S.L. V.C.O.;

Preso atto che con nota del 12/11/2020 il Direttore della S.O.C. Distretto VCO, considerata la necessità e l'urgenza di provvedere nell'immediato all'instaurazione di ulteriori rapporti temporanei di collaborazione libero professionale, in deroga all'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ha individuato, tra le nuove manifestazioni di interesse nel frattempo pervenute per la A.S.L. VCO, il seguente medico al quale conferire un incarico di collaborazione libero professionale, per attività di assistenza per l'emergenza COVID 19, regolamentato come dettagliatamente indicato nel contratto di incarico libero professionale, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), per un periodo di mesi sei dalla data di sottoscrizione dello stesso, eventualmente rinnovabili, in esito al perdurare dello stato di emergenza :

D'OVIDIO Angelo nato il 07/04/1987 Medico Specializzando

Considerato altresì che i contratti di collaborazione libero-professionale che verranno sottoposti agli incaricandi determinano preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, stabilita in Euro 60,00 per i medici specialisti e medici specialisti in quiescenza, e in Euro 40,00 per i medici specializzandi o medici laureati e



abilitati privi di specializzazione, in corrispondenza dell'impegno orario massimo contrattualmente pattuito di n. 38 ore settimanali.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisito il parere espresso ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulato

DELIBERA

1°) **Di instaurare** con il medico di seguito indicato, e per le motivazioni esposte nelle premesse, un rapporto di collaborazione libero-professionale, per attività di assistenza per l'emergenza COVID 19, regolamentato come dettagliatamente indicato nel contratto di incarico libero-professionale, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), per un periodo di mesi sei dalla data di sottoscrizione dello stesso, eventualmente rinnovabili, in esito al perdurare dello stato di emergenza :

D'OVIDIO Angelo nato il 07/04/1987 Medico Specializzando

2°) - **Di dare atto** che la spesa di Euro 40.000,00 derivante dal presente atto è imputata sul conto 3.10.04.94, con le seguenti modalità, essendo il conferimento degli incarichi in questione misura eccezionale di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19: per Euro 7.000,00 del Conto Economico Esercizio 2020 Autorizzazione 131 Sub 24 e per Euro 33.000,00 del Conto Economico Esercizio 2021 in fase di stesura;

3°) **Di precisare che** l'Amministrazione si riserva di rescindere il rapporto instaurato a seguito dell'adozione del presente atto, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità

4°) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali e Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.14 L.R. n. 10 del 24.01.1995

Omegna, li 17 NOV, 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Chiara Serpieri



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Ceria

FAVOREVOLE

FIRMA *Ceria*

DATA 16/11/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Emma Maria Zelaschi

FAVOREVOLE

FIRMA *Zelaschi*

DATA 16/11/2020



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno 23 NOV, 2020 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale Nota prot. n. _____ del _____
- Conferenza dei Sindaci Nota prot. n. _____ del _____
- Giunta Regionale Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

x	DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB-D		LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
	DIP. PREVENZIONE	x	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	DISTRETTO VCO	x	GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI
	FARMACIA		CONTROLLO DI GESTIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		PREVENZIONE E PROTEZIONE
	SER.D		FORMAZIONE
	DIPSA		TECNICO E COORD. AZ.LE NUOVO OSP.
	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.		